

Pubblicato il 07/03/2025

N. 01473/2025 REG.PROV.CAU.
N. 02837/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2837 del 2025, proposto da Carlo Cotini, Amedeo Slanzi, Christian Gregorio, Alnfonso Dell'Universita', Gerardo Piscitiello, Sara Rotondi, Cristina Bianconi, Antonio Fago, Amina Manhouli, Roberto Loquercio, Valeria Pasquali, Marco Zannoni, Stefano Speroniero, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Lutrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Fondazione Ptv - Policlinico Tor Vergata, non costituito in giudizio;

nei confronti

Anna Maria Mercanti, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia anche inaudita altera parte della deliberazione n. 1513 del 25.11. di approvazione della graduatoria finale; della delibera (DCS) n.38 del 10.01.2025 di rettifica della graduatoria finale di

merito; della deliberazione n. 225 del 20.02.2025 avente ad oggetto "Parziale rettifica DDG n. 38/2025 e approvazione graduatoria finale di merito, ratifica Piano delle Aggregazioni e individuazione 1092 unità aventi titolo all'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso le Aziende/Enti del SSR destinatarie/i dei posti; oltre che di tutti i provvedimenti presupposti consequenziali o comunque connessi, fra cui i verbali della Commissione di valutazione, il Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti e nella parte di interesse, gli atti di convocazione e di scelta delle sedi di parte dei concorrenti risultati vincitori; dei contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti di essere ammessi e inseriti nella graduatoria finale di merito con la qualifica di riservatari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010 e s.m.i. in materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate e della Legge n. 68 del 12.03.1999 e ss.mm.ii. in materia di diritto al lavoro dei disabili.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerata l'insussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'accoglimento della proposta istanza cautelare monocratica;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente;

Rilevato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ravvisata l'opportunità - per esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio, riconducibili all'art.1 c.p.a. - di accogliere la predetta istanza, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi;

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, l'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”*, e secondo quest'ultimo *“il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*.

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica *“permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”*, e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura.

Stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale della FONDAZIONE POLICLINICO DI TOR VERGATA, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- 3) il testo integrale del ricorso;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la parte ricorrente dovrà inviare alle Amministrazioni indicate, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati (da intendersi tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi).

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, le Amministrazioni indicate hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

Le Amministrazioni indicate:

- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
- 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo in giudizio.

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare monocratica.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'8 aprile 2025.

Autorizza, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità e nel rispetto dei termini sopra specificati.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 marzo 2025.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO